

**DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2021**

**306/2021/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1166<sup>a</sup> riunione del 13 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- le sentenze del Consiglio di Stato nn. 02/2016, 8/2016, 2481/2017, 5777/2018, 8079/2020, 8221/2020, 8354/2020, 8502/2020, 8503/2020, 645/2021, 731/2021, 732/2021, 768/2021, 3809/2021 e 4914/2021, riferite a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il servizio idrico integrato;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 25 aprile 2021 e inviato alla Commissione Europea il 30 aprile 2021;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante

“Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 284/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 284/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2021, 83/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della misura del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 83/2021/R/IDR).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera *c*);
  - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera *d*);
  - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera *f*).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi, PdI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF, che rileva con riferimento al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;

- il comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dispone che la tariffa sia predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, e che i medesimi validino le informazioni fornite dai gestori e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - per la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'aggiornamento avvenga:
    - a) in sede di prima approvazione tariffaria, considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
    - b) in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, sulla base di un riallineamento delle componenti ai dati di bilancio dell'anno (*a-2*).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, nel richiamato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - che, entro il 30 aprile 2022, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
  - a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del citato comma 5.2., determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
  - b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
    - i. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
    - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022-2023;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
    - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- la medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, al comma 6.3, prevede poi che ove il

sopra citato termine del 30 aprile 2022 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dà comunicazione all'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, l'articolo 6 e il comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
  - i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi;
  - i deflatori degli investimenti fissi lordi;
  - il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno ( $a-2$ ) per la definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti;
- peraltro, l'Autorità:
  - ha esplicitato, ai fini del calcolo degli oneri finanziari e fiscali, che “in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$ ” (comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR);
  - nell'introdurre, con la deliberazione 235/2020/R/IDR, taluni elementi di flessibilità nell'impianto regolatorio al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, si è riservata di prevedere, in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'eventuale facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di quantificare, per gli anni 2022 e 2023, il costo di morosità massimo ammissibile, applicando al fatturato dell'anno ( $a-2$ ) le percentuali previste dal MTI-3 maggiorate di una quota che tenga conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo verranno riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti (comma 28.5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie richiede che le medesime vengano valutate congiuntamente, in una logica di sistema, con talune misure già previste dall'Autorità nell'ambito di differenti procedimenti; in particolare:
  - le deliberazioni 655/2015/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR) e 917/2017/R/IDR hanno introdotto meccanismi incentivanti volti al miglioramento della qualità contrattuale e della qualità tecnica, prevedendo, a partire dal 2022 (e con riferimento ai livelli dei pertinenti macro-indicatori raggiunti nel biennio precedente), che l'applicazione dei fattori di penalizzazione avvenga attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti;

- la deliberazione 235/2020/R/IDR ha ribadito che, in sede di aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, al competente Ente di governo dell'ambito è richiesto di tener conto degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica, da individuare sulla base delle citate valutazioni delle *performance* afferenti al precedente biennio;
- in sede di avvio di procedimento - di cui alla deliberazione 284/2020/R/IDR - per l'individuazione del secondo elenco degli interventi da ricomprendere nella sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, l'Autorità ha chiarito che, ai fini di una ordinata configurazione delle programmazioni - a valle della selezione delle opere ammesse a beneficiare delle risorse pubbliche all'uopo stanziare (cui si aggiungono quelle messe a disposizione attraverso i due principali strumenti del *Next Generation EU*, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)) - sarà necessario procedere alle eventuali integrazioni del PdI e del POS, secondo le modalità che verranno previste;
- con deliberazione 83/2021/R/IDR è stato avviato un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della misura del servizio idrico integrato, nell'ambito del quale provvedere, tra l'altro, a declinare gli obblighi di installazione e di garanzia del buon funzionamento dei misuratori (anche tenuto conto del potenziale contributo che potrebbe derivare dall'impiego di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di *water smart metering*), a rafforzare l'efficacia delle previsioni in ordine alla raccolta dei dati di misura e alle procedure per la telelettura, nonché a promuovere misure atte a consentire ai titolari di unità abitative (sottese a utenze condominiali) di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali;
- in sede di definizione delle modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 63/2021/R/COM, l'Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3 da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, con la finalità di garantire la coerenza tra l'agevolazione erogata automaticamente agli utenti e il relativo onere, anche alla luce dell'aggiornamento dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione deciso a livello locale nel rispetto dei criteri (recati dal TICS) definiti dall'Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono di recente giunti a conclusione i contenziosi relativi ad alcune disposizioni del metodo tariffario transitorio, MTT (relativo agli anni 2012-2013), con sentenze che - nel confermare l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici - hanno fatto emergere, comunque, la necessità di rettifica e di integrazione di talune regole di computo stabilmente

- considerate nell'ambito della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente;
- peraltro - nonostante l'avvenuta introduzione (con deliberazione 235/2020/R/IDR) di prime misure urgenti nell'impianto regolatorio del MTI-3, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 - la gestione dell'attuale fase di ripresa richiede di tener conto di tutti gli elementi necessari a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (annoverando, tra i principali strumenti, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)).

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023;
- alla luce degli esiti dei contenziosi sopra richiamati, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione delle misure recate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia necessario rafforzare la chiarezza, la trasparenza, l'affidabilità e la certezza del quadro regolatorio di riferimento;
- sia in particolare opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola, a:
  - dettagliare le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando - ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2022-2023 - taluni dei parametri macroeconomici di riferimento;
  - esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che verranno fissati in ragione dei livelli conseguiti nelle precedenti annualità, nonché dell'esito della selezione di interventi ammessi a beneficiare di eventuali risorse pubbliche;
  - esplicitare le modalità di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla specifica finalità di sostenere le iniziative per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi (anche tenuto conto dell'implementazione delle regole che verranno progressivamente introdotte per il rafforzamento della regolazione della misura), nonché degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale;
  - valutare gli effetti derivanti dall'esito dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato;
  - valutare, altresì, le misure regolatorie più idonee a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*, al fine di favorire, in particolare, il perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e innovazione individuati tra gli assi strategici del PNRR

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato, per le annualità 2022 e 2023;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2021;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*